

Statuto Organizzazione di Volontariato

Art.1-Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del terzo Settore denominato: Centro Studi Sociali ed Economici "Il Lavoro", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale.

L'associazione ha la sede legale in Palermo, via E Albanese 92/A trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2-Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'associazione opera nell'ambito del Territorio Regionale Siciliano e in località nazionali ed estere dove siano insediamenti di Lavoratori siciliani.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3-Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 4-Scopo

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In via generale di concorrere alla elevazione morale, sociale ed economica dei Lavoratori Siciliani promuovendo le condizioni per la loro formazione sui fatti storici, economici, lavorativi, politici e sindacali, si dà loro in grado di esercitare la loro partecipazione democratica alla vita delle organizzazioni sindacali e del Paese.

Lo scopo che si propone di svolgere in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in particolare sono:

- a) La raccolta e diffusione di dati statici relativi ai fatti economici che riguardano il mondo del Lavoro e la loro diffusione tra tutti i Lavoratori, anche attraverso specifiche pubblicazioni;
- b) La raccolta e la diffusione di documenti elaborati o approvati o emessi dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni politiche e culturali, dagli Enti Pubblici e Privati e dagli organi dello stato;
- c) L'effettuazione di studi, ricerche ed indagini sui vari aspetti delle condizioni di vita e di Lavoro, nonché sulla formazione e riqualificazione professionale dei Lavoratori;
- d) La promozione di riunioni, convegni, seminari, corsi formativi e informativi e di altre iniziative idonee a preparare i Lavoratori alle attività sociali;
- e) La pubblicazione di Giornali, riviste, monografie saggi, opuscoli, sui problemi del mondo del Lavoro, sui rapporti tra Lavoratori ed imprenditori, sulle attività sindacali, sui temi politici, economici e sociali di attualità, sulla storia del movimento operaio del sindacalismo italiano e straniero nelle diverse forme cartacea, digitale ecc....

Tutte le iniziative strutturali volte all'informazione e alla formazione saranno assunte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

f) Promozione, progettazione, realizzazione, gestione (operativa e finanziario amministrativa) coordinamento di iniziative di formazione, addestramento e perfezionamento professionale in tutti i settori produttivi e dei servizi finanziati da enti, pubbliche amministrazioni, da organismi Regionali, Nazionali ed internazionali o da privati.

g) Promozione, progettazione, realizzazione, gestione e coordinamento di iniziative propedeutiche di completamento o supporto ai predetti percorsi formativi qualora titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di ricerca e studio, attività di benchmarking di processi organizzativi e produttivi in rapporto al Mercato del Lavoro nel Territorio.

h) Stimolare e favorire, con apporti di carattere strategico-programmatico, progettuale, tecnico-didattico ed organizzativo, iniziative degli associati alle Organizzazioni Sindacali ed allo stesso Centro Studi "il Lavoro" nel campo della formazione, delle risorse umane e dello sviluppo del mercato del Lavoro;

i) Svolgere opera di animazione, pubblicazione e divulgazione in favore delle attività di formazione di ogni livello, ordine e grado;

j) Racogliere ed elaborare i dati e gli elementi che possano comunque interessare la formazione, redigere e diffondere programmi e pubblicazioni, promuovere convegni ed incontri per lo studio di problematiche legate all'ambito della formazione, delle risorse umane e del Mercato del Lavoro.

k) Curare e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con tutte le istituzioni, pubbliche e private, interessate alle problematiche connesse alla formazione delle risorse umane e del mercato del Lavoro;

l) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) l'esercizio di tutte le altre attività di interesse comune, utili al raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si rileveranno di volta in volta più conveniente ed opportuni;

n) potrà istituire borse di studio per giovani meritevoli che si dedicano a studi relativi all'attività del centro o che elaborino tesi di laurea in discipline storiche, giuridiche e sociali. Potrà anche curare tesi di laurea ritenute di particolare valore.

Art.5 Partecipazioni esterne

L'associazione potrà partecipare a Congressi, convegni ed altre iniziative varie promosse da altre associazioni, organismi ed enti su problemi attinenti agli scopi previsti dall'Art.4.

Art.6 soci

Possono essere soci i cittadini italiani residenti sul territorio nazionale e all'estero. Possono essere altresì soci del Centro Enti ed Associazioni i cui interessi sono compatibili con gli scopi di cui all'Art.4.

Il numero dei Soci è illimitato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

Art. 7 – Diritti dei soci

I soci dell'organizzazione hanno i diritti di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge dietro autorizzazione del Presidente;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli stessi soci hanno i doveri di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 – Volontari

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a. decesso;
- b. mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c. dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d. espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

- e. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art.10-Organismi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a. Assemblea dei soci;
- b. Consiglio direttivo;
- c. Presidente

Presidente. Art. 11-Assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano ed è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail, sms, canali social (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (5 nel caso dell'e-mail/pec/sms/canali social) prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci con un minimo di tre o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12-Competenze dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

- nominare e revocare i componenti gli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo dello statuto;

- approvall'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sull'esclusione dei soci.

• **Art.13–Assemblea ordinaria**

- L'assemblea può essere convocata anche in forma telematica e/o mista.
- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
- L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
- È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

• **Art.14–Assemblea straordinaria**

- L'assemblea può essere convocata anche in forma telematica e/o mista.
- L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

• **Art.15–Struttura dell'Assemblea**

- L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea o in assenza dal socio più anziano.
- Le funzioni di segretario sono svolte da un socio nominato dall'assemblea stessa.
- I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
- Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

16–Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.



Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni erappresentanti di eventuali sezioni interne del lavoro convocato consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Compete al Consiglio direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti)
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

Art. 17 - Presidenza

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente se eletto sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;



- attività di raccolta fondi;
- rimborso di convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.19-Divieto di distribuzione degli utili e dell'impiego del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.20-Scritture contabili e bilancio

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art.21 -Pubblicità e trasparenza

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art.22-Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Art.23 -Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art.24-Norme di rinvio ed disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti. Letto

firmato e sottoscritto.

Palermo,



Firme dei soci:

Sig. 
 Sig. 
 Sig. 
 Sig. 

